

## **TI\_GERICHTE 9.2014.71 vom 15. April 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-04-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.71)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.71 du 15 avril 2015

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.71 del 15 aprile 2015

### **Regeste**

Sostituzione del curatore. Persona proposta dell'interessato non presa in considerazione

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l'art. 99 LPamm.

#### **E. 2**

La reclamante postula che quale curatore venga nominato il signor \_\_\_\_\_, persona da lei proposta, che è già curatore del suo convivente signor \_\_\_\_\_, padre di sua figlia \_\_\_\_\_. L'Autorità di protezione, in funzione anche delle mansioni affidatele, ha ritenuto idonea la signora CUR 1 dell'UAP settore curatele \_\_\_\_\_ a motivo delle sue qualifiche professionali.

#### **E. 3**

La designazione del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2). L'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell'autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelo, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l'adulte, N. 6.21;

CommFam Protection de l'adulte, Häfeli , art. 401 CC n. 1). Il rifiuto della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio dall'insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli affidate (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli , art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc. 5P.332/2000).

#### **E. 4**

Nel caso in esame la signora CUR 1 dell'UAP settore curatele \_\_\_\_\_ possiede in effetti qualifiche più idonee alle mansioni attribuite dalla curatela di rappresentanza e gestione, segnatamente – a motivo della sua formazione nel settore sociale – può vegliare sullo stato di salute dell'interessata e se necessario mettere in atto l'eventuale seguito terapeutico, come pure vegliare al suo benessere sociale. Il signor \_\_\_\_\_, pur disponendo di adeguate capacità e formazione nell'ambito della gestione amministrativa, non dispone di una preparazione che gli permetta di fare fronte alle problematiche sociali dell'interessata, legate ai pregressi consumi di alcoolici e stupefacenti. Quest'ultimo sarebbe di conseguenza più esposto a possibili comportamenti manipolatori di RE 1, comportamenti, questi, attestati ripetutamente dai documenti agli atti. Del resto la reclamante non contesta la circostanza che la signora CUR 1 disponga, a differenza del signor \_\_\_\_\_, delle menzionate competenze nel settore sociale, limitandosi essa a sostenere che le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione a sostegno della sua decisione sarebbero “a dir poco pretestuose” e ad addurre un non meglio precisato “primo contrasto” avuto nel “primo incontro” con la nuova curatrice. A ciò si aggiunga che la scelta di una donna quale curatrice adempie alle esigenze a suo tempo manifestate dall'interessata (cfr. cfr. verbale 11.03.2011 CTR \_\_\_\_\_), mai revocate dalla medesima e ossequiate dalle Autorità di protezione che si sono succedute dal marzo 2011. A titolo abbondanziale va poi anche evidenziato che la nomina di un medesimo curatore – con funzioni, tra l'altro, di gestione e rappresentanza amministrativa – a due conviventi, non sarebbe neppure opportuna a motivo dei possibili conflitti d'interesse che potrebbero insorgere in caso di interruzione della convivenza.

#### **E. 5**

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste di conseguenza alle critiche. Il reclamo va pertanto respinto e la risoluzione impugnata confermata. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.